

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot.N. 6865

Brindisi, li 19 LUG. 1961

AL SIG. Gamma Cosimo

Lotto 3° Scala E Int. 6

Via Manes

Brindisi

OGGETTO: Regolarizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £ 781 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicché il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 3,65 =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £ 3.587 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi

£. 781 vano per vani 3,65 £. 2.851

b- Canone consumo acqua normale £. 500

c- Contributo per illuminazione scale £. 150

d- I.G.E. 3% solo su a) £. 86

3.587

TOTALE LIRE

In quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO)

PA/MI/ta.

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Servizio di Riscossioni fitti attivi di fabbricati in Brindisi.

Bolletta di carico N. 1179
Mese dal 5/2 al 10/3/50

Inquilino: Paucina Antus Ruolo N. _____
Locale: 8° Lab, u. 66

SOMME DOVUTE

Canone di fitto dal <u>5/2</u> al <u>10/3/50</u>	L.	<u>2628</u>	-
Rimborso acqua consumo normale	"	<u>215</u>	-
" " eccedenza trim.	"		
" canone per fognature	"		
" spese pulizia spazi e atri comuni	"		
" spese portierato	"		
" <u>Causone</u>	"	<u>2674</u>	-
" <u>Deposito</u>	"	<u>300</u>	-
" diritti esazione a domicilio	"		
Rimborso I.G.E. <u>3</u> % su L.	L.	<u>97</u>	-
TOTALE L.		<u>6011</u>	-

diconsi lire Seicentoundici

Per quietanza

Brindisi, 17/2/50
L'AGENTE RISCOUOTITORE

L'Imposta Generale Entrata è stata versata su c/c postale 13/698 intestato all'Ufficio del Registro di Brindisi.

Anno 1950, B. 61790

Spett.le
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
BRINDISI

M. Ruffe
Amo

Il sottoscritto Panessa Cosimo, residente in Brindisi Via Marsica, 2, facendo riferimento alla Vs raccomandata A. R. n° di protocolle 5147, avente per oggetto la cessione in proprietà dell'alloggio popolare sito in Brindisi, lotto 3° alla Via Marsica n° 2 scala C int. 6 piano I°, fa presente che intende riscattare la propria abitazione con versamento in contanti della somma di L. 2.535.750 (duemilionicinquecentotrentacinquemilasettecentocinquanta) più 2% di IVA.

Con osservanza

IST. AUT. CASE POPOLARI
BRINDISI
PROT. N. 5494
DATA 3 GIU. 1982

Brindisi, 1 Giugno 1982

Panessa Cosimo

I.A.C.P. - BRINDISI
SERVIZIO AFF. LEGALI E
UTENZA
650
Prot. int. _____
del - 7 GIU. 1982

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

(4) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I l sottoscritt o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziant e (3) ed il

Sig. PANESSA Corrado

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 30 del 3° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 2.523 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esecuzione degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 60



I DENUNZIAN (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 26 100 4000 19 al N. 360

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire



IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Calasso)

[Handwritten signature]

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete ed impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni:

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

d/.....
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

I. sottoscritt. (1) Com.te Ubaldo

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45 del Bollettino demaniale 902)

...VALLARINO nella sua qualità di Presidente

(1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore

...dell'I. A. C. P.

(2) Dimora di ciascuno.

dimorant. (2) Brindisi - Via Castmro, 9

(3) Fra essi denunzianti o denunziate in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

(4) Hanno avuto oppure avranno.

convenzioni fra ess. o denunziant. (3) ed il

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

Sig. PANESSA Cosimo

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

..... convenzioni che (4) hanno avuto

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

esecuzione col giorno (5) 10-8 19 58

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 30 del 3° lotto
di Case Popolari nel Comune di Brindisi - Via Veselva

Durata della locazione : dal 10-8-1958 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti : L. 2.523 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 77 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.


A BRINDISI, add. 18 AGO. 1958 19 58



I. DENUNZIANTE (7)
PRESIDENTE
(Com. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 21 AGO. 1959 19 al N. 717
vol. foglio registro Atti privati, ed esatte li

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE
IL V. DIRETTORE
Giovanni Capasso

ESTRATTO DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

AI SENSI DELL'ART. 74 LEGGE DEL REGISTRO

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta solo la tassa di bollo di cui all'art. 9 Tariffa A della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenere in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

I L. sottoscritt. o (1) Com.te Ubaldo

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45 del Bollettino demaniale 902)

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' L. A. C. P.

(1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.

dimorant. e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

(2) Dimora di ciascuno.

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).

convenzioni fra ess. o denunzianti (3) ed il

(4) Hanno avuto oppure avranno.

Sig. PANESSA Cosimo

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

convenzioni che (4) hanno avuto

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

esecuzione col giorno (5) 10-8 19 58

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 30 del 3° lotto di Case Popolari nel Comune di Brindisi - Vico Sicilia -

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 2.523 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in eseguitamento degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 28 LUG. 1958 58...

DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 29 LUG. 1958 19 al N. 278

vol. 11 foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.



IL PROCESSORIO

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

* Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45 del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunziati e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunziati o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunziati.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

1 sottoscritt (1) **Ubaldo Vallarino**

VALLARINO della sua qualità di

Presidente dell'I. A. C. P.

dimorant..... (2) **Brindisi - Via Costantino**

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess denunziati..... (3) **ed 12**

Sto Pauera Coniuro

convenzioni che (4)

esecuzione col giorno (5) 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: **Appartamento n. 30 del 3° lotto di case popolari nel Comune di Brindisi**

Durata della locazione: **dal 10 agosto 1957 al 30 agosto 1958**

Corrispettivi pattuiti: **L. 1523 annui anticipati.-**

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A **BRINDISI**, add **27 AGO 1957** 19

IL DENUNZIANTE (7)
PRESIDENTE
Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, add 19

vol. foglio registro **Att. privati, ed esatte lire** **Quaranta**

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

ESTRATTO DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del *Bollettino demaniale* 992)

(1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) **Com. 10 Ubaldo VAL-**

LARINO **di Giuseppe** nella sua qualità di **Presidente dell'I.A.S.P.**

dimorant..... (2) **Brindisi-Via Casolare 9**

dichiara..... di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi..... denunzianti..... (3) **ed il**

Sig. PANESSA Cosimo fu Pietro

..... convenzioni che (4) **hanno avuto**

esecuzione col giorno (5) **10 Agosto 1956**

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)


Designazione delle cose locate : **Appartamento n. 30 del 3° lotto di case popolari in Brindisi-Vico Sicilia.-**

Durata della locazione : **Dal 10 Agosto 1956 al 10 Agosto 1957**

Corrispettivi pattuiti : **L. 2.523.= mensili anticipato.-**

Fatta la presente denuncia in esequmiento degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI
A, add.



IL DENUNZIANTE..... (7)

IL PRESIDENTE
(Com. 10 Ubaldo VALARINO)

Registrata la presente denuncia, add. **10 OTT. 1956** al N. **1957**

vol. foglio registro **Att. pref. Brindisi** ed esatte lire **duecento tredici**



IL PROCURATORE

(*) Bollo a calendario.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt o (1) *Com. Ubaldo*

Vallarino nella sua qualità
di *Presidente dell' I.A.E.P.*

dimorant e (2) in *Briudini Via Cassinina*

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi e denunzianti e (3) col

sig. Tanessa Cosimo

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) *20/8/1953*

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: *Appart. n. 30 del 3° lotto delle
Case Popolari in Briudini Via Libia*

Durata della locazione: *dal 20/8/1953 al 10/8/1954*

Corrispettivi pattuiti: *£ 2250 mensili anticipati*

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A *Briudini*, addì *27 AGO, 1953*

LE TIFE DI BRIUDINI

DENUNZIANTE (7)
IL PRESIDENTE
Ubaldo Vallarino

al N. 491

Registrata la presente denuncia, addì *27/8/1953*
vol. foglio registro *Atti privati*, ed esatte lire *Cent.*

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

(1) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 302)

(1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra casi denunzianti o denunziati in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te. Ubaldo.....

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' L. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi Via Casimiro, 9.

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunziante (3) ed il

Sig. PANESSA COSIMO

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 6 3

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 6/C del 3° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1964

Corrispettivi pattuiti: L. 2851 mensili anticipate 29,2/10

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 1100/59

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 19 62




IL DENUNZIANTE (7)
IL PRESIDENTE (7)
Com.te. Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, add. 23 AGO 1962 19 al N. 1959

col. foglio registro Atti privati, ed esatte lire percent

CASSIERE
CARMINE MAGNANTE



IL DIRETTORE

(Giovanni Calasso)

Giovanni Calasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tassa o bollo
(art. unico della legge 21-11-1958, n. 1283)

**Ai sensi dell'art. 74
Legge del Registro**

MODULARIO
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I l sottoscritt° (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimorante (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara.....di avere verbalmente stipulato le seguenti
convenzioni fra ess° denunziante (3) ed il
Sig. Panessa Cosimo

hanno avuto
convenzioni che (4) 10 - 8

esecuzione col giorno (5) 19⁶²

di.....
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)


Designazione delle cose locate: Appartamento n. del 3° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti: L. 2851- mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esegimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI
A addi 27 Agosto 62
19.....



I DENUNZIANTE (7)


Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addi 19 al N. 4811

col. foglio registro Att. privati, ed esatte lire settecento

IL CASSIERE

IL DIRETTORE
(Dot. Davide Fasano)



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete ed impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
della Provincia di Brindisi

VERBALE DI CONSEGNA

Il sottoscritto _____
assegnatario dell'appartamento n. _____ palazzina _____
alla contrada Commenda, composto di vani _____ oltre
cucina ed accessori, posta a piano _____

D i c h i a r a

di essersi ricevuto in consegna il predetto apparta-
mento in perfette condizioni completo di infissi, ve-
tri, serratura con chiave alle porte interne e n. _____
chiavi per la porta di ingresso, lavandino, vaso per
gabinetto, impianto elettrico completo in tutti i va-
ni e derivazione di acqua.

Il fabbricato è di nuova costruzione.

Contratto n. _____ in data _____.

BRINDISI, 21 _____

L'INQUILINO

Il sottoscritto Giuseppe Longo
assegnatario dell'appartamento n. _____ palazzina _____
alla contrada Commenda, composto di vani _____ oltre
~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

D i c h i a r a

di essersi ricevuto in consegna il predetto apparta-
mento in perfette condizioni completo di infissi, ve-
tri, serratura con chiave alle porte interne e n. _____
chiavi per la porta di ingresso, lavandino, vaso per
gabinetto, impianto elettrico completo in tutti i va-
ni e derivazione di acqua.

Il fabbricato è di nuova costruzione.

Contratto n. _____ in data _____.

BRINDISI, 11 _____

di questo...
...di tutti i
...in

[Faint mirrored text, possibly bleed-through]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint mirrored text, possibly bleed-through]

[Faint mirrored text, possibly bleed-through]

[Faint text]

[Faint mirrored text, possibly bleed-through]

[Faint text]

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. _____ Brindisi, li 27 gennaio 1950
OGGETTO: Assagnazione alloggi.

Al Sig. Tanessa Cosimo
Vico De Napoli 4

C I T T A'

In accoglimento alla istanza presentata a suo tempo al Municipio di Brindisi, si comunica che lo stesso le ha assegnato l'appartamento n. _____ composto di 2 vani oltre gli accessori al rione Commenda, -

Si invita la S.V. a presentarsi a questo Istituto entro il 1 FEB 1950, provvedendo al versamento della somma di £. 6011 e precisamente:

£. <u>2000</u>	per fitto mensile; dal 1.2 al 10.3.950
£. <u>2250</u>	per deposito cauzionale;
£. <u>960,-</u>	canone mensile anticipato consumo acqua;
£. <u>300,-</u>	deposito spese contrattuali;
£. <u>101</u>	I.G.E. e bollo.

IL PRESIDENTE
(Com. te Ubaldo Vallarino)

Ubaldo Vallarino

P
*Per ricevuta
A. Corradini*

MUNICIPIO DI BRINDISI
 ABBONDO
 - 1 APR 49 -
 PROI. N. 5/100
 CAT. 12 CLAS. 12 FASE

Hll. me Sig. Sindaco del
 "Comune di Brindisi"

Brindisi 6-30-3-49
 1949
 C. Corvino

sottoscritto Panama Corino fu Cisterco,
 abitante in Vico De Napoli 4, avendo ricevuto la disdetta di
 locazione con lettera N° 5740, rivolge domanda a V.S. perché
 voglia Tenere presente per l'assegnazione di un apparta-
 mento al nome "Commedia".

L'abitazione del sottoscritto è composta di N° 2 stanze
 e di N° 1 cucina con fucile relativo arto.
 La famiglia è composta di N° 5 persone, poiché ha
 la propria madre convivente in famiglia,

con urgenza

Panama Corino
 De Napoli 4 - Città



COMUNE DI BRINDISI


UFFICIO ANAGRAFE
SERVIZIO CERTIFICAZIONI

IL SINDACO

UFFICIALE D'ANAGRAFE

CERTIFICA

che in questa Anagrafe risulta iscritta la seguente famiglia:



- Cf. Capo famiglia
- Mg. Moglie
- Ma. Marito
- Fg. Figlio o figlia
- Pa. Padre
- Ma. Madre
- Fr. Fratello
- Sr. Sorella
- G. Genero
- Nu. Nuora
- Np. Nipote
- Su. Suocero o suocera
- Co. Cognato o cognata
- Zi. Zio o zia
- Cu. Cugino o cugina
- No. Nonno o nonna
- Afd. Affidato
- Afl. Affiliato
- Adt. Adottato
- Cv. Convivente
- Ag. Aggregato

Cf. PANESSA Cosimo 1917

n. a Brindisi 4/2/1917 (n.131 P.I)
Cgt. Piccigallo Carolina a Brindisi
il 23/6/1940 (n.155 P.II S.A)
residente dalla nascita
4 via Marsica 2/6 SF. 9739

Mg. PICCIGALLO Carolina 1924

n. a S.Vito Norm. 5/4/1924 (n.151 P.I)
Cgt. Panessa Cosimo a Brindisi
Fg. PANESSA Gianfranco 1960

n. a Brindisi 16/11/1960 (n.1572 P.I S.A)
celibe

La qualifica di Capo famiglia è attribuita ai soli fini anagrafici (D. P. R. 21 - 1 - 1958 n. 136).
Rilascia in carta libera, da valere per tutti gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.

Brindisi, li

21 GEN. 78 0001

p. IL SINDACO
L'UFFICIALE DI ANAGRAFE DELEGATO
Catulo Cosimo



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

====OOOO====

Prot. n. 11193

Brindisi, li 27 OTT. 1982

SERVIZIO AFFARI
LEGALI E UTENZA

All. _____

-- Al Notaio ERNESTO NARCISO

Corso Umberto, n. 72

B R I N D I S I

-- Al Sig. PANESSA COSIMO

Via Marsica, n. 2

B R I N D I S I

OGGETTO: Cessione in proprietà dell'alloggio popolare sito in Brindisi
lotto 3° - Scala C - Int. 6 - Piano I° - r. Via Marsica, n. 2 -
Pagamento in unica soluzione - Assegnatario Sig. PANESSA
COSIMO - Legge 8/8/1977, n. 513 e Legge 5/8/1978,
n. 457. =

Si chiede alla S.V. di voler provvedere alla stipula del contratto di compravendita dell'alloggio indicato in oggetto a favore dello assegnatario in indirizzo che ha già provveduto al pagamento in unica soluzione del prezzo di cessione dell'alloggio pari a £. 2.535.750= (dicansi lire Duemilioni cinquecentotrentacinquemilasettecentocinquanta= e della relativa I.V.A. nella misura del 2% del prezzo stesso. A tal fine, in allegato, si trasmettono alla S.V. i dati tecnico-catastali relativi all'alloggio da cedersi in proprietà.

All'assegnatario si fa presente che egli resta obbligato dal momento dell'avvenuto pagamento del prezzo di cessione dell'alloggio è fino alla costituzione del condominio, a pagare all'Istituto una quota mensile provvisoria per spese generali, di amministrazione, manutenzione, servizi, consumi e ogni altra eventuale spesa dello Istituto sostenuta o da sostenere per l'alloggio in questione, pertinenze, accessori ed elementi comuni dello stabile e complesso edilizio di cui l'alloggio stesso fa parte, suscettibile di variazioni annuali e salvo conguaglio in sede di rendiconto annuale o finale.

L'assegnatario è pregato di prendere direttamente contatto con il notaio in indirizzo per la stipula dell'atto.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
(Narciso NARCISI)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----oo00o-----

Prot. n. 8000

Brindisi, lì 28 LUG. 1982

SERVIZIO AFFARI
LEGALI E UTENZA

- Al Sig. PANESSA COSIMO

Via/~~Piazza~~ Marsica, n. 2 n.

Lotto 3°, Scala C int. 6

BRINDISI

- AL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

S E D E

OGGETTO: Cessione in proprietà dell'alloggio popolare sito in
.Brindisi..Lotto.3°..Sp/C..Int..6..piano.1°..Via.Marsica.2
Assegnatario Sig. Panessa Cosimo -
Legge 8/8/1977, n. 513 e Legge 5/8/1978, n. 457 -

Con riferimento alla lettera della S.V. del 1°/6/1982
con la quale comunica che intende pagare in unica soluzione il prezzo
di cessione dell'alloggio, si informa che il pagamento dovrà avvenire
mediante un vaglia bancario di £. 2.535.750= quale prezzo di ces-
sione dell'alloggio e uno di £. 50.715=pari 2% per I.V.A., entrambi
non trasferibili ed intestati a: "ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PER
LA PROVINCIA DI BRINDISI" da consegnare personalmente al Servizio Ammi-
nistratozione dell'Istituto che rilascerà ricevuta provvisoria e relati-
va fattura I.V.A. La S.V. dovrà, inoltre, presentarsi presso il Servi-
zio Amministrazione dell'Istituto per definire la propria situazione
contabile quale risulta alla data del Luglio 1982 e per la co-
municazione della quota mensile condominiale che la S.V. sarà tenuta a
pagare a decorrere da tale data e fino alla costituzione del condominio.
A tal fine dovrà esibire le ricevute di tutti i versamenti effettuati
posteriormente alla data del 31/12/1978.

Si avverte che gli uffici dell'Istituto siti in Brindisi, alla
Via G.B.Casimiro, n. 27, sono aperti al pubblico nei giorni di martedì,
giovedì e venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Distinti saluti

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott.ing. ~~Antonio LONGO~~)

IL PRESIDENTE
(Michele ~~NARCISI~~)

GR/mz

V° E' in regola
[Signature]

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

Prot. n. 5142
RACCOMANDATA A.R.

Brindisi, lì 21 MAG. 1982

- Al Sig. PANESSA COSIMO
Via Marsica, n. 2
B R I N D I S I

OGGETTO: Legge 8/8/1977, n.513 (art.28) e Legge 5/8/1978, n.457 (art.52)
Cessione in proprietà dell'alloggio popolare sito in _____
Brindisi lotto 3° alla Via Marsica
n. 2, scala 0, int. 6, piano I° . =

In riferimento alla Sua domanda di conferma del riscatto ed al
la documentazione ad essa allegata, si comunica che il prezzo di cessione
ne dell'alloggio indicato in oggetto, operate le riduzioni di legge, è
pari a £. 3.622.500=...

Tenuto conto che il suddetto prezzo di cessione varia in consi-
derazione dell' ammontare del Suo reddito complessivo familiare e delle
modalità prescelte di pagamento, si fa presente che la S.V. dovrà in ef-
fetti pagare:

- a) - in caso di pagamento per contanti la somma di £. 2.535.750= (dicon-
si lire Due milioni cinquecentotrentacinquemilasettecentocinquanta=)
oltre l'I.V.A. nella misura del 2% di tale importo;
- b) - in caso di pagamento rateale, un anticipo in contanti di £. 543.375=
(diconsi lire Cinquecentoquarantatre mila trecentosettantacinque=)
oltre l'I.V.A. nella misura del 2% del prezzo di cessione di cui al
primo paragrafo. Il residuo debito di £. 3.079.125= sarà ammor-
tizzato in anni 15 ad un tasso di interesse annuo del 5,50% .

Pertanto, si invita la S.V. a far conoscere con lettera racco-
mandata A.R., entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezio-
ne della presente comunicazione, la forma di pagamento prescelta. =

Distinti saluti

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

IL PRESIDENTE
(Michele NARCISI)

CR/mz

DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI CESSIONE DELL'ALLOGGIO

(Art.28 della Legge 8/8/1977, n.513 e Art.52 della Legge 5/8/78, n.457)

§

- Assegnatario: PANESSA COSIMO
- Alloggio sito in BRINDISI
....., Lotto o =Cantiere= 3°
alla Via Marsica n. 2 Scala C int. 6, piano
I°
.....

§

- Valore venale alloggio determinato dall' U.T.E. £. 5.750.000
- Migliorie apportate dall'assegnatario da detrarre "
Valore venale dell'alloggio al netto £. 5.750.000

R I D U Z I O N I

a) - 1,5% per ogni anno di effettiva occupazione fino ad un massimo di anni 20:

- Dal 25/12/1952..... (data inizio locazione)
- Al Maggio 1982..... (massimo anni 20 o data lettera di comunicazione prezzo)

Anni n. 20 x 1,5% = 30% su £. 5.750.000 pari a £. 1.725.000

PREZZO DI CESSIONE £. 4.025.000

b) - Ulteriore riduzione del 10% da applicarsi in caso di richiedente con reddito non superiore a quello determinato ai sensi di legge (6.875.000)

{ Reddito lordo £. 5.806.821
{ Riduzione per n. 1... figli a carico "
{ Riduzione del 25% per reddito di lavoro dipendente "
{ Reddito comparabile con limite di legge " 5.806.821
=====

Riduzione del 10% su £. 4.025.000 pari a £. 402.500

DEFINITIVO PREZZO DI CESSIONE £. 3.622.500

MODALITA' DI PAGAMENTO

(Art.28 della Legge 8/8/1977, n.513 e Art.52 della Legge 5/8/1978 n.457)

****§****

PAGAMENTO IN CONTANTI:

a) - Reddito inferiore a £. 6.875.000.=

- Prezzo di cessione	£.	3.622.500	
- Sconto 30%	"	1.086.750	
Definitivo prezzo di cessione	£.	<u>2.535.750</u>	+IVA

~~b) - Reddito superiore a £. 6.875.000.=~~

~~| | | | |
|-------------------------------------|----|-------|--|
| - Prezzo di cessione | £. | | |
| - Sconto 20% | " | | |
| Definitivo prezzo di cessione | £. | | |~~

PAGAMENTO RATEALE:

a) - Reddito inferiore a £. 6.875.000.=

- Prezzo di cessione alloggio.....	£.	3.622.500	+IVA
- Anticipo in contanti del 15%	"	543.375	
Residuo debito da ammortizzare in 15 anni al 5,50%	£.	<u>3.079.125</u>	

~~b) - Reddito superiore a £. 6.875.000.=~~

~~| | | | |
|--|----|-------|--|
| - Prezzo di cessione alloggio | £. | | |
| - Anticipo in contanti del 30% | " | | |
| Residuo debito da ammortizzare in 10
anni al 6% | £. | | |~~

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----oo0oo-----

Brindisi, li


PROT. N. _____

- ALL'UFFICIO TECNICO ERARIALE

BRINDISI

OGGETTO: Legge 8/8/1977, n. 513 e 5/8/1978, n. 457 - Richiesta determinazione del valore venale degli alloggi costruiti ai sensi della legge 9-4-68-68/408 in Brindisi rione Dominante
Via Manna lotto e case. 32 scala C piano
10 int. 6 Sig. Paolo Rotundo

In relazione a quanto stabilito dall'art. 28/513 e dell'art. 52/457, si prega Codesto Spett.le Ufficio Tecnico Erariale voler procedere alla determinazione del valore venale della unità immobiliare, senza tenere conto delle migliorie apportate dall'assegnatario.



IL PRESIDENTE

(Michele NARCISI)

Michele Narcisi

- UFFICIO TECNICO ERARIALE BRINDISI -

PROT. N. 300 /517

Brindisi, li 12-12-1977

- ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

e p.c. ALL'INTENDENZA DI FINANZA - BRINDISI

OGGETTO: Legge 8/8/1977, n. 513 e 5/8/1978, n. 457 - Valutazione dello immobile sopraindicato, richiesta dell'IACP di Brindisi, ai sensi dell'art. 28/513 e 52/457.=

Con riferimento alle caratteristiche di cui all'allegato modello e a quelle desunte in luogo, ai sensi della legge di cui all'oggetto si stima l'alloggio medesimo in £. 5.750.000 (=cinquemilioni-settecentocinquantamila) al netto delle migliorie apportate dall'assegnatario.=

Per copia conforme all'originale

Brindisi, li 6-5-82

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

Brindisi, li



PROT. N. _____

- ALL'UFFICIO TECNICO ERARIALE
BRINDISI

OGGETTO: Legge 8/8/1977, n. 513 e 5/8/1978, n. 457 - Richiesta determinazione del valore venale degli alloggi costruiti ai sensi della legge 2-4-1978 in Brindisi rione Romana
Via Morice lotto e case. 32 scala c piano
10 int. 6 Sig. Paussa Lotuso

In relazione a quanto stabilito dall'art. 28/513 e dell'art. 52/457, si prega Codesto Spett.le Ufficio Tecnico Erariale voler procedere alla determinazione del valore venale della unità immobiliare, senza tenere conto delle migliorie apportate dall'assegnatario.

Per copia conforme all'originale
Brindisi, li 6-8-82
IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)



IL PRESIDENTE

(Michele NARCISI)

Michele Narcisi

- UFFICIO TECNICO ERARIALE BRINDISI -

PROT. N. 3001/517

Brindisi, li 27 APR 1982

- ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

e p.c. All'INTENDENZA DI FINANZA - BRINDISI

OGGETTO: Legge 8/8/1977, n. 513 e 5/8/1978, n. 457 - Valutazione dello immobile sopraindicato, richiesta dell'IACP di Brindisi, ai sensi dell'art. 28/513 e 52/457.=

Con riferimento alle caratteristiche di cui all'allegato modello e a quelle desunte in luogo, ai sensi della legge di cui all'oggetto si stima l'alloggio medesimo in £. 5.750.000=(cinquemilioni-settecentocinquantamila) al netto delle migliorie apportate dall'assegnatario.=

L'INGEGNERE CAPO
(P.D. BATTISTA Dr. Ing. Carlo)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

Brindisi, li


PROT. N. _____

- ALL'UFFICIO TECNICO ERARIALE
BRINDISI

OGGETTO: Legge 8/8/1977, n. 513 e 5/8/1978, n. 457 - Richiesta deter-
minazione del valore venale degli alloggi costruiti ai sensi
della legge 9-49-1948 in Brindisi rione Donumede
Via Maurice lotto e case. 32 scala c piano
10 int. 6 Sig. Pauro Russo

In relazione a quanto stabilito dall'art. 28/513 e dell'art.
52/457, si prega Codesto Spett.le Ufficio Tecnico Erariale voler pro-
cedere alla determinazione del valore venale della unità immobiliare,
senza tenere conto delle migliorie apportate dall'assegnatario.

Per copia conf. me
Brindisi, li 9-5-82
IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio Longo)



IL PRESIDENTE

(Michele NARCISI)

Michele Narcisi

- UFFICIO TECNICO ERARIALE BRINDISI -

PROT. N. 3001/517

Brindisi, li 27 APR 1982

- ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

e p.c. All'INTENDENZA DI FINANZA-BRINDISI

OGGETTO: Legge 8/8/1977, n. 513 e 5/8/1978, n. 457 - Valutazione del
lo immobile sopraindicato, richiesta dell'IACP di Brindisi,
ai sensi dell'art. 28/513 e 52/457.=

Con riferimento alle caratteristiche di cui all'allegato mo-
dello e a quelle desunte in luogo, ai sensi della legge di cui allo
oggetto si stima l'alloggio medesimo in £. 5.750.000=(cinquemilioni-
settecentocinquantamila) al netto delle migliorie apportate dall'as-
segnatario.=

L'INGEGNERE CAPO
(P.D. BATTISTA Dr. Ing. Carlo)

Prot. 3833

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

- B R I N D I S I -

4/5/81

Assegnatario Sig. Paolina Popus Comune Brindisi
 Quartiere Comune Lotto/~~cat.~~ 3 Via Marone
 Civ. 01 Pal. _____ Scala C Piano 1^a int. 6 Vani ut. 2
 Legge di finanziamento 2-7-49 - n° 408 Anno di ultimazione 1949

In Catasto E.U. l'alloggio è riportato alla partita 81321 Fg. di map
 pa 54 Partic. 800 sub. 18 Cat. A/4 Cl. M Vani cat. 3.5
 Rendita £. 1309

Consistenza alloggio a "Muri compresi"

Alloggio mq. 58,58 Balconi mq. 6,04 Cantina o box mq. _____ Area scop.
 esclus. mq. _____ in Catasto E.U. il box è riportato alla partita _____
 Fg. di mappa _____ Partic. _____ sub. _____ Cat. _____ Cl. _____
 Con.cat.mq. _____ Rendita £. _____

CONFINANTI ALLOGGIO

Nord - Via Marone
 Sud - Via Rialto
 Est - Paleyweg n° 4
 Ovest - Vaso Seale

CONFINANTI SCANTINATO


AREE INDIVIDUALI

PARTI ED AREE COMUNI

Vaso Seale Cerigo -

PARTI ED AREE CONSORTILI

DOPD
 Direzione
 S. S. S. S.
 S. S. S. S.



Direzione
 Ufficio
 S. S. S. S.

Prot. 3833

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

- B R I N D I S I -

4/5/81

Assegnatario Sig. Salvina Lopez Comune Brindisi
 Quartiere Normale Lotto/cont. 3 Via Marce
 Civ. 01 Pal. Scala 0 Piano 12 int. 6 Vani ut. 2
 Legge di finanziamento 2-7-49 - n° 408 Anno di ultimazione 1949

In Catasto E.U. l'alloggio è riportato alla partita 91301 Fg. di map
 pa 54 Partic. 800 sub. 18 Cat. A/4 Cl. M Vani cat. 3.5
 Rendita £. 1309

Consistenza alloggio a "Muri compresi"
 Alloggio mq. 58,58 Balconi mq. 6,24 Cantina o box mq. Area scop.
 esclus. mq. in Catasto E.U. il box è riportato alla partita
 Fg. di mappa Partic. sub. Cat. Cl.
 Con.cat.mq. Rendita £.

CONFINANTI ALLOGGIO Nord - Via Marce
Sud - Via Marce
Est - Palazzo n° 4
Ovest - Via Marce

CONFINANTI SCANTINATO

AREE INDIVIDUALI

PARTI ED ~~AREE~~ COMUNI Vano scale tempo


PARTI ED AREE CONSORTILI

DOPD
 Direzione Provinciale
 Brindisi
Salvina Lopez



COPIA
 DIREZIONE
 BRINDISI

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
BRINDISI
PROT. N. 921
DATA 26 GEN 1978



H
A
P

ALLO SPETTABILE ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

Il sottoscritto PANESSA Cosimo, nato a Brindisi il 4.2.1917, quivi residente alla via Marsica 2, locatario dell'appartamento facente parte del 1° lotto delle case popolari, ubicato alla via sopra specificata, alla luce delle nuove disposizioni disciplinanti la mutazione giuridica strutturale del rapporto locativo originario, chiede il riscatto a titolo di proprietà dell'unità immobiliare suddetta.

All'uopo, allega:

- n. 1 Mod. 104 IMP. Dirette;
- n. 1 Stato di famiglia.

In attesa di meritorio riscontro, distintamente saluta.

Brindisi, li 24.1.1978

PANESSA COSIMO

Panessa Cosimo

516. DE VICENZI

MODELLO DI DICHIARAZIONE RESA ORALMENTE

Mod. E 063103

Riscosse L. 1800

UFFICIO DISTRETTUALE DELLE IMPOSTE DIRETTE DI

Brindisi

Io sottoscritto

Bonomo Aldo
Napoli (prov. Napoli) Coadiutore

il 12.12.1974

nato a
con qualifica di

quale delegato del Sig. Titolare dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di

Brindisi

che il Sig. *Paussa Corrado* a t p e s t o

nato a *Brindisi* il *4-2-1914*

iscritto nell'Anagrafe del Comune di *Brindisi* (prov. *M*)

e domiciliato nel Comune di *Marsica* (prov. *1 nt. 2*)

ai fini del rilascio di un certificato comprovante di trovarsi, ai sensi dell'art. 88-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nella situazione tributaria per la concessione dei benefici previsti dall'art. della legge, ai sensi, per gli effetti e con le responsabilità di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15

h a d i c h i a r a t o : (*)

di non aver posseduto, nell'anno 19....., alcun reddito assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche

ovvero:

di aver posseduto, nell'anno 19....., i seguenti redditi netti:

DESCRIZIONE	DICHIARANTE	CONIUGE	FIGLI MINORI
REDDITO COMPLESSIVO NETTO:			
<i>Redditi:</i>			
a) dominicale dei terreni L.	<i>Nep</i>	<i>Nep</i>	
b) agrario »	<i>Nep</i>	<i>Nep</i>	
c) dei fabbricati (rendita catastale aggiornata o reddito effettivo) »	<i>Nep</i>	<i>Nep</i>	
d) di impresa »			
e) di lavoro autonomo »			
f) di capitale (dividendi, interessi ed altre rendite) »			
g) di lavoro dipendente ed assimilati, compresi gli assegni familiari »	<i>2.427.014</i>	<i>3.079.807</i>	
h) di partecipazione in società di persone e similari »			
i) diversi »			
AMMONTARE COMPLESSIVO L.	<i>2.427.014</i>	<i>3.079.807</i>	
che, al netto degli oneri deducibili di (1) »	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	
si riduce a L.	<i>2.547.014</i>	<i>2.899.807</i>	

(*) contrassegnare la parte che interessa.

(1) nell'ipotesi di oneri dichiarati in misura forfettaria ed in termini d'imposta, riportare il corrispondente imponibile con l'aliquota del 10%.

e che per i suesposti redditi: (*)

ha ^{presentato} ~~presentato la dichiarazione Mod. 740, ovvero:~~

il Mod. 101

all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Bruccoli
il (ricevute successive)

non ha presentato nè la dichiarazione dei redditi mod. 740 nè il mod. 101
ovvero:

che i redditi sono inclusi nella dichiarazione presentata dal Sig.
il (ricev. n.)

nonchè:


di aver posseduto, nell'anno 19. ⁴⁶....., i seguenti redditi esenti dall'imposta sul reddito delle
persone fisiche o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (1):

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Negativo

Il dichiarante

Carolina Corianno



Il funzionario


Primo Aldo

Ai sensi del citato articolo 88-bis, comma, l'ammontare di L.
previsto dalla legge per consentire la verifica della sussistenza della
condizione per la concessione dei benefici ivi previsti, deve essere umentato di L.
diminuito

per effetto delle quote aggiuntive previste dallo stesso art. 88-bis, allo scopo di rendere omo-
destrattive genei i dati di raffronto fra redditi netti ed imponibili assoggettabili, fino al 31 dicembre 1973,
alle imposte fondiarie, di ricchezza mobile e complementare, e dal 1° gennaio 1974, all'imposta
sul reddito delle persone fisiche.

Si rilascia a richiesta dell'interessato, per uso alloppio -

Bruccoli il 23-1-1978



Il funzionario delegato
(nome, cognome e qualifica)

Primo Aldo

(*) contrassegnare la parte che interessa.

(1) in caso di inesistenza dei predetti redditi, specificare: « negativo ».

All' Istituto Autonomo Case
Popolari - Brindisi

AD

Il sottoscritto Gianpaolo Rosino, abitante dal 1950
in via Marica 2/6 con contratto a locazione, chiede
al suddetto Istituto di poter riscattare l'abitazione
in indicata -

Allega alle presenti voglia di L. 5000

con garanzia
Assicurazione

Brindisi il 7-I-1977

ISTITUTO AUTONOMO
CASE POPOLARI
BRINDISI
PROT. N. 700
DATA 17 GEN. 1977

Espresso con U. Inquilino
Rosino n. 179 il 16.2.1977
L. 5000 - lavoro nel
26/91 - Procura B.M. BR

SIO. DE VILITATI